

Deve essere qualificata come vendita la divisione con conguaglio

Cassazione

Va assoggettata a imposta sui trasferimenti con aliquote del 9 o del 15%

Angelo Busani

La divisione senza conguagli ha natura dichiarativa e non traslativa e quindi è soggetta a imposta di registro con aliquota dell'1%, a condizione che l'assegno attribuito a ciascuno dei dividendi (la «quota di fatto»), corrisponda alle loro «quote di diritto» e, cioè, al valore della quota sulla massa comune spettante ai dividendi prima della divisione.

Se invece la divisione ha come esito l'assegnazione al dividendo di beni di valore eccedente il valore della sua quota sulla massa comune, tale eccedenza deve essere «sempre qualificata come vendita ed assoggettata all'imposta sui trasferimenti» prescindendo dall'eventualità che un conguaglio monetario sia corrisposto da un dividendo all'altro.

Questi principi sono enunciati dalla Cassazione nella sentenza n. 4858 del 23 febbraio 2024 la cui importanza è connessa all'espressa affermazione che la considerazione della divisione senza conguagli in termini di atto di natura dichiarativa non soffre smentita dalla qualificazione della divisione (effettuata dalle Sezioni unite nella nota sentenza n. 27692/2020), come atto, sotto il pro-

filo civilistico, di natura «specificativa» e «attributiva», che «impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa».

La motivazione di questa affermazione è che la qualificazione tributaria della divisione, operata nel Dpr 131/1986 (il testo unico del registro), è espressiva della scelta del legislatore, che esclude l'ipotizzabilità di un effetto traslativo in presenza di una divisione senza conguagli.

Invece, nel caso in cui vi sia un conguaglio, la legge sancisce «una vera e propria presunzione assoluta» sul punto che la divisione deve essere «sempre qualificata come vendita» e, pertanto, assoggettata all'imposta sui trasferimenti (e quindi con le aliquote del 9 o del 15%): per conguaglio beninteso intendendosi sia la somma pagata da un dividendo all'altro sia, in mancanza di qualsiasi pagamento, la mera differenza di valore tra la quota di diritto spettante a un dividendo rispetto alla sua quota di fatto.

A quest'ultimo riguardo, la Cassazione puntualizza la irrilevanza della rinuncia che i dividendi (attributari di un assegno di valore inferiore alla loro quota di diritto) effettuino rispetto al percepimento di un corrispettivo monetario, in quanto qualsiasi concreta pattuizione intervenuta tra i dividendi viene «neutralizzata» dalla «predeterminazione» tassativamente imposta dalla legislazione tributaria a prescindere «dalla volontà delle parti ovvero dalla presenza di un corrispettivo».